



TRIBUNALE DI MACERATA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il giudice, dott. Jonata Tellarini,
nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 25/06/2021, con il quale _____, nata a _____ il _____
7 (CF: C _____ e residente a _____, Via _____ n. 8,
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Scaleggi e dell'avv. Fabiola Tombolini ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio sito in Ancona, Via Sandro Totti n. 7, come da procura in calce al
ricorso, ha chiesto la concessione dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012,
introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020 ed, in subordine, l'ammissione alla
procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. n. 3/12, oggetto della domanda depositata in data
09/09/2020 presso l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento costituito
presso l'Ordine degli Avvocati di Macerata;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi allegata alla domanda,
comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere
le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori e la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda (in merito si rileva che la ricorrente ha indicato, nel corpo della domanda,
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, fornendo le indicazioni di cui al
comma 3 lett. d) dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi
degli ultimi tre anni e dichiarando *"di non avere compiuto negli ultimi cinque anni atti di
disposizione patrimoniali diversi da quelli espressamente indicati nella presente istanza e
nell'elenco allegato già depositato unitamente all'istanza di nomina del Gestore della crisi"*, pag.
1 del ricorso);

ritenuto che la integrazione della originaria domanda di accesso alla procedura di liquidazione di cui
agli artt. 14 ter e ss. della L. n. 3/2012 mediante la richiesta, in via principale, della concessione
dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, debba considerarsi ammissibile,
prevedendo espressamente l'art. 4 ter, comma 2, del D.L. n. 137/2020 l'applicabilità della
disposizione alla procedure pendenti alla data di conversione del decreto (25.12.2020);

rilevato che la ricorrente ad oggi è debitrice dell'importo complessivo di euro _____ (pagg. 3 e
4 della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi);

rilevato che la ricorrente non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;

rilevato che, alla luce delle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi, debba ritenersi che la ricorrente non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (*"la debitrice
si trova oggi in stato di sovraindebitamento, avendo a disposizione, con una*

figlia a carico, solo il proprio limitato reddito da lavoro dipendente, pari a _____, euro annui lordi, _____, netti (v. C.U. 2021 redditi 2020, all.19 ricorrente), oltre al contributo del marito al mantenimento della figlia pari ad euro _____ annui, per un totale annuo di euro _____ a fronte delle proprie esposizioni, ad oggi n.4 prestiti comportanti rientri rateali che, sempre ad oggi, non sarebbero inferiori ad euro 440,64 mensili (due prestiti _____ S ed uno _____, v.oltre), cui sarebbero da aggiungere euro 150,00 mensili, corrispondenti all'importo standard delle ultime rate del prestito 1 _____, revocato, per un totale di euro 590,64 mensili (x 12 = 7.087,68 euro annui). - infatti, il reddito residuo risultante sarebbe di euro 5.591,29 euro annui, certamente insufficienti al mantenimento di un dignitoso tenore di vita da parte della (_____ e della figlia: si consideri che solo di affitto vi è una spesa di euro 4.800,00 annui (cfr. all.11 ricorrente), mentre la quantificazione utilizzata dal legislatore per determinare il minimo necessario a tal fine - importo annuo dell'assegno sociale 2021, euro 460,28 € per 13 mensilità, corrispondenti a 5.983,64 € annui, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente a n.2 componenti il nucleo familiare, cioè 1,54 - corrisponde ad euro 13.822,21, solo oltre la quale soglia di reddito annuale viene considerato sussistente un "reddito disponibile" a fini creditizi", pagg. 2 e 3 della relazione particolareggiata (...) "L'istante non risulta essere mai stata proprietaria di beni immobili nel territorio nazionale (cfr. Visure all.18-19-20) o veicoli (visura, all.21). Non sono stati dichiarati e non risultano dalla documentazione prodotta altri rapporti bancari o finanziari attivi o passivi oltre al C/C n. _____ aperto presso la _____ e _____ S.p.A., _____ (AN), sul quale risultano movimenti modesti e corrispondenti alla narrativa della debitrice (cfr. estratti conto, all.20 del ricorrente)", pag. 10 della relazione particolareggiata); ritenuto che, in considerazione delle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza della debitrice ("Si è relazionato distintamente in relazione a ciascun prestito circa le cause dell'indebitamento, riconducibili in buona parte alla necessità di far fronte ad esigenze di vita derivanti da spesso imprevedibili mutamenti della situazione familiare. L'atteggiamento della debitrice, che è riuscita sino alla recente pandemia a pagare in qualche modo le rate del proprio indebitamento, pur con sacrifici notevoli (basti far riferimento all'elenco delle spese minime di mantenimento contenuto nel ricorso, di gran lunga inferiore a quello presunto dal legislatore), appare tale da poter far escludere una colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni...", pag. 18 della relazione particolareggiata); verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

visto l'art. 14 quaterdecies L. 3/2012

PQM

concede a (_____, nata a _____ l _____ 7 (CF: (_____) e residente a _____, Via _____ n _____ l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies L. 3/2012;

ORDINA

alla debitrice _____, a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 31 luglio di ogni anno, per la durata di quattro anni, la dichiarazione annuale (sia positiva che negativa) relativa alle utilità rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 sopravvenute alla emissione del decreto e di depositarla presso l'OCC;

DISPONE

che l'OCC provveda ogni anno a relazionare in merito alle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012, co. 1, 2 e 9 L. 3/2012;

Dispone che l'OCC provveda alla comunicazione del presente decreto ai creditori, ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, co. 8 L. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Macerata, 26/07/2021

Il giudice
(dott. Jonata Tellarini)